

Pianificazione patrimoniale in pillole

Proteggi, pianifica, tramanda.
Il diritto al servizio del patrimonio.

Proteggi, pianifica, tramanda.

Una newsletter per parlare di patrimoni articolati, interessi familiari, asset imprenditoriali e rapporti giuridici nazionali e internazionali.

Attraverso trust, patti di famiglia, pianificazione successoria, mandati fiduciari e contrattualistica, esplora le soluzioni utili a garantire riservatezza, certezza giuridica, flessibilità fiscale e continuità nel tempo, costruendo strutture solide e resistenti anche di fronte ai cambiamenti normativi.

Key Contacts

Guido Sesani

Partner · Andersen in Italy
guido.sesani@it.andersen.com

Antonio de Paoli

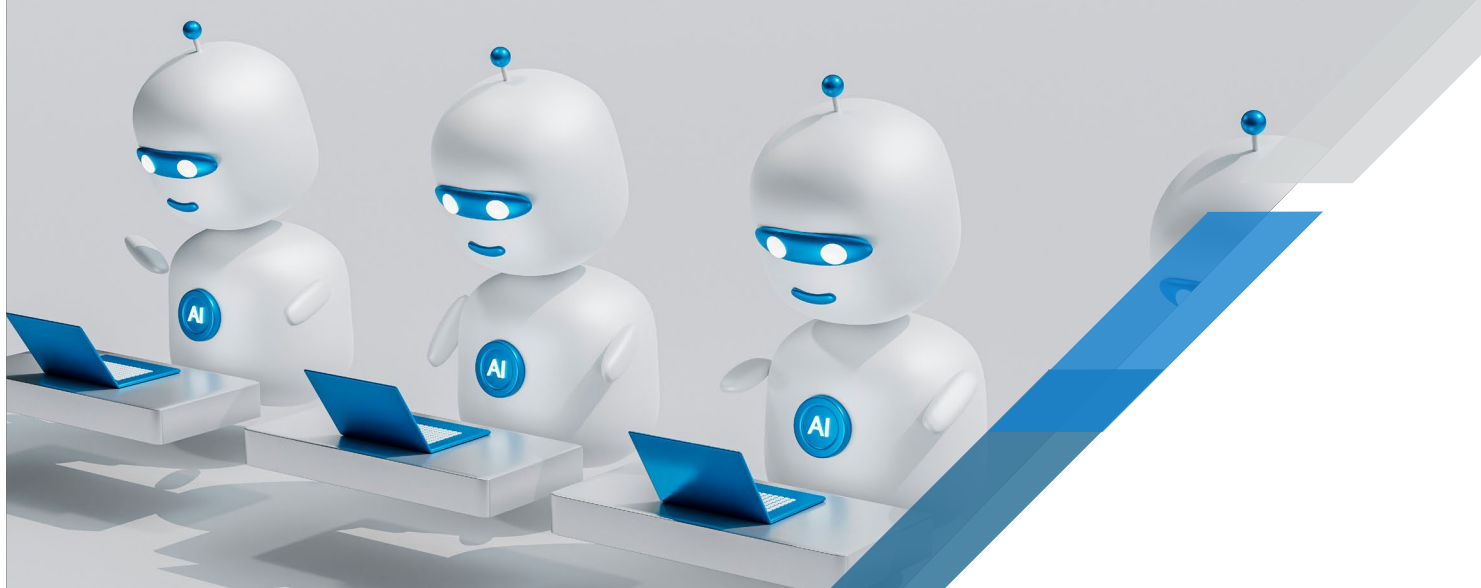
Partner · Andersen in Italy
antonio.depauli@it.andersen.com

Alessia Busca

Manager · Andersen in Italy
alessia.busca@it.andersen.com

Indice

Successioni e BOT: conta la data di acquisto, non quella di contabilizzazione	<u>5</u>
Passaggio generazionale e patto di famiglia: l'esenzione dall'imposta di donazione richiede un controllo effettivo	<u>6</u>
Esenzione sulle donazioni di partecipazioni: conta il controllo, non il mantenimento delle singole quote	<u>7</u>
Divisione ereditaria e ripartizione pro quota degli anticipi	<u>8</u>
Trust trasparente estero e determinazione del reddito imponibile per il beneficiario residente	<u>9</u>
Scioglimento del trust e retrocessione dei beni al disponente: neutralità fiscale	<u>10</u>



Successioni e BOT: conta la data di acquisto, non quella di contabilizzazione

Con la **Risposta n.131 del 2026**, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato un interessante tema in materia di imposta sulle successioni relativo alla determinazione dell'attivo ereditario quando, prima del decesso, il contribuente ha acquistato un titolo di Stato il cui regolamento contabile avviene successivamente.

Nel caso esaminato, la de cuius aveva acquistato un BOT la mattina del giorno stesso del decesso. Sebbene l'operazione fosse stata eseguita prima della morte, l'addebito sul conto corrente era stato contabilizzato dalla banca solo due giorni dopo. Di conseguenza, la certificazione bancaria rilasciata per la successione riportava un saldo del conto più elevato, in quanto non teneva ancora conto del costo sostenuto per l'acquisto del titolo.

L'Agenzia ha ricordato che i BOT e, più in generale, i titoli del debito pubblico sono esclusi dall'attivo ereditario

ai sensi dell'articolo 12 del TUSD e non scontano imposta di successione. Inoltre, ai fini della determinazione del saldo del conto corrente da indicare in successione, rilevano le operazioni già perfezionate alla data del decesso, indipendentemente dalla loro successiva registrazione contabile.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità e la propria prassi, l'Amministrazione finanziaria afferma che le annotazioni bancarie hanno natura meramente contabile: ciò che assume rilevanza è il momento in cui l'operazione si perfeziona. Nel caso dei titoli dematerializzati occorre quindi **distinguere tra data di esecuzione dell'operazione e data di regolamento (o valuta)**, essendo la seconda un mero effetto contabile.

La conclusione è favorevole ai contribuenti: se l'acquisto del BOT è stato eseguito prima del decesso, gli eredi possono

ridurre il saldo del conto corrente dell'importo impiegato per l'acquisto del titolo, anche se l'addebito è stato contabilizzato successivamente dalla banca.

Passaggio generazionale e patto di famiglia: l'esenzione dall'imposta di donazione richiede un controllo effettivo

Con la **Risposta n.143 del 26 maggio 2026**, l'Agenzia delle Entrate affronta un tema di grande interesse per le imprese familiari: l'applicabilità dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del TUSD nei trasferimenti di partecipazioni effettuati mediante patto di famiglia.

Un imprenditore intendeva avviare un graduale passaggio generazionale trasferendo al figlio, tramite patto di famiglia, la **nuda proprietà del 95% delle quote di una holding** che controlla un gruppo industriale e svolge anche attività immobiliare. Pur attribuendo al figlio i diritti di voto necessari per esercitare il controllo della società, il donante avrebbe mantenuto una serie di diritti particolari statutariamente riconosciuti, tra cui il diritto di essere nominato amministratore e presidente del consiglio di amministrazione, il potere di incidere sulla governance delle società partecipate e una clausola di gradimento sui trasferimenti delle quote. Inoltre, le modifiche statutarie sarebbero state approvabili solo con il voto favorevole del 96% dei diritti di voto.

L'Agenzia ricorda che l'agevolazione di cui all'art. 3, comma 4-ter, TUSD è riservata ai trasferimenti di partecipazioni

che consentano ai discendenti di acquisire o integrare il controllo della società ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., mantenendolo per almeno cinque anni.

Tuttavia, secondo l'Amministrazione finanziaria, non è sufficiente il trasferimento formale della maggioranza dei diritti di voto. Occorre verificare se il beneficiario acquisisca un **effettivo e sostanziale potere di controllo**, tenendo conto anche delle clausole statutarie e degli eventuali diritti riservati al disponente. A supporto della propria posizione, l'Agenzia richiama la recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui il controllo di diritto presuppone il potere di determinare l'esito delle deliberazioni assembleari ordinarie nel loro complesso e non soltanto su singole materie.

Nel caso esaminato, i diritti particolari attribuiti al padre risultano incompatibili con il trasferimento di un controllo effettivo in capo al figlio. In particolare, la riserva del diritto di nomina dell'amministratore, l'influenza sulla governance delle partecipate, la clausola di gradimento e l'impossibilità per il figlio di modificare autonomamente tali prerogative determinano un significativo depotenziamento del controllo formalmente trasferito.

Di conseguenza, l'Agenzia conclude che il beneficiario non acquisisce un'autentica situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e che, pertanto, **non trova applicazione l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, TUSD**. Il trasferimento è quindi soggetto a imposta di donazione secondo le regole ordinarie.

La pronuncia conferma un orientamento sempre più rigoroso: nelle operazioni di passaggio generazionale non basta trasferire la maggioranza delle quote o dei diritti di voto, ma è necessario che l'erede acquisisca anche la concreta capacità di indirizzare la gestione societaria. Clausole che consentano al disponente di mantenere poteri decisionali rilevanti o diritti di veto possono compromettere il riconoscimento dell'agevolazione fiscale, rendendo opportuno un attento esame degli assetti statutari prima di perfezionare l'operazione.





Esenzione sulle donazioni di partecipazioni: conta il controllo, non il mantenimento delle singole quote

Con la **Risposta n.152/2026**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in tema di **esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'art. 3, comma 4-ter, TUSD** per il trasferimento di partecipazioni societarie nell'ambito del passaggio generazionale d'impresa.

Il caso riguardava un contribuente che, dopo aver acquisito per donazione il controllo totalitario di una società familiare, intendeva conferire il 70% delle partecipazioni a una holding personale e successivamente cedere a terzi una quota di minoranza, mantenendo comunque il controllo del gruppo.

L'Agenzia ha chiarito che la decadenza dall'agevolazione non dipende dalla conservazione di tutte le partecipazioni ricevute in donazione, bensì dal mantenimento del **controllo di diritto** della società per almeno cinque anni. Pertanto, il conferimento delle quote in una holding non comporta automaticamente la perdita del beneficio, purché il donatario continui a detenere, anche indirettamente, il controllo della società operativa tramite la holding stessa.

Analogo principio vale per l'eventuale cessione di quote a terzi: la vendita di partecipazioni di minoranza non determina la decadenza dall'esenzione se il beneficiario conserva una posizione di controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.

La risposta assume particolare rilievo dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 139/2024, che hanno esteso l'agevolazione anche ai trasferimenti che consentono di **integrare un controllo già esistente**, confermando che l'elemento essenziale da monitorare nel quinquennio successivo è il mantenimento del controllo e non la titolarità delle singole partecipazioni originariamente ricevute.

La pronuncia conferma quindi un orientamento favorevole alle operazioni di riorganizzazione societaria e di pianificazione del passaggio generazionale, purché siano rispettate le condizioni sostanziali richieste dalla normativa agevolativa.



Divisione ereditaria e ripartizione pro quota degli anticipi

La Seconda Sezione civile della Cassazione (sent. 30 agosto 2026, n. 24855) torna sulla corretta gestione, in sede di divisione ereditaria, delle somme ricevute in anticipo da uno dei condividenti. Il caso riguardava una successione *ab intestato* in cui uno dei coeredi aveva trattenuto prima della divisione una somma di €44.500, sulla cui natura, anticipo successorio o debito personale verso un altro erede, le parti erano in disaccordo.

Il punto di diritto affrontato dalla Corte è di notevole rilevanza pratica: esistono due metodi per ripartire *pro quota* il valore di quanto ricevuto anticipatamente. Il metodo dei **prelevamenti** (analogo alla collazione ex artt. 724-725 c.c.) consente agli altri coeredi di prelevare dalla massa beni corrispondenti; il metodo dell'**imputazione fittizia** aggiunge contabilmente il valore alla massa, imputandolo poi alla porzione del beneficiario. I due metodi producono risultati identici, ma presuppongono entrambi che la somma ricevuta venga inserita nella massa da dividere.

La Cassazione ha rilevato che la Corte d'Appello di Torino aveva erroneamente ritenuto equivalente la condanna individuale al rimborso con la ripartizione pro quota, affermando, in modo apodittico, che il Tribunale avesse «matematicamente» operato l'imputazione. Al contrario, una condanna di un coerede a restituire l'intera somma a un altro condividente non equivale alla ripartizione del valore tra tutti i partecipanti: nel primo caso la somma è trattata come debito personale, nel secondo come posta attiva del patrimonio comune. La sentenza è cassata con rinvio, con l'invito alla Corte territoriale a pronunciarsi nel merito sulla natura della somma contestata.



Trust trasparente estero e determinazione del reddito imponibile per il beneficiario residente

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n.165/2026, affronta un caso di particolare complessità: una cittadina statunitense residente fiscalmente in Italia è diventata, a seguito del decesso della madre nel 2025, beneficiaria individuata di un trust californiano costituito dai genitori nel 2006. Il trust, articolato in due sotto-trust (un *Survivor's Trust* revocabile e un *Decedent's Trust* irrevocabile), era fino a quel momento considerato interposto in capo alla madre disponente superstite.

L'Agenzia conferma che, solo a partire dal decesso della disponente (20 maggio 2025), il *trust* acquista la qualifica di **trust trasparente** nei confronti dell'istante quale beneficiaria individuata, con conseguente imputazione per trasparenza dei redditi prodotti. Viene esclusa l'applicazione dell'art. 45, comma 4-*quater*, del

TUIR, la presunzione relativa che assimila a reddito l'intero importo percepito quando non sia possibile distinguere tra reddito e patrimonio, in quanto tale disposizione è riferibile ai trust opachi esteri stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, non al caso di specie.

Quanto alla determinazione del reddito, l'Agenzia ribadisce il principio già espresso nella circ. 34/E del 2022: per i *trust* trasparenti non residenti, il reddito da imputare al beneficiario va determinato secondo le **regole fiscali dello Stato in cui il trust è residente** (nella fattispecie, California). Da questa data decorrono gli obblighi dichiarativi, inclusi quelli di monitoraggio fiscale (RW), IVIE e IVAFE.



Scioglimento del trust e retrocessione dei beni al disponente: neutralità fiscale

Con la risposta ad interpello n. 146/2026, l'Agenzia delle Entrate si pronuncia sulla tassazione, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni e delle imposte sui redditi, dello scioglimento anticipato di un *trust* di diritto neozelandese con sede in Italia, che aveva in dotazione la nuda proprietà delle partecipazioni in una società a responsabilità limitata (derivante dalla fusione delle due società originariamente conferite).

Sotto il profilo dell'**imposta sulle successioni e donazioni**, l'Agenzia conferma che lo scioglimento del *trust* con retrocessione dei beni alla disponente, senza attribuzione ai beneficiari, non integra il presupposto impositivo, mancando un trasferimento di ricchezza verso soggetti terzi. Il ragionamento si fonda sul nuovo art. 4-*bis* del D.Lgs. 346/1990 (introdotto dal D.Lgs. 139/2024), sulla circ. 34/E del 2022 e sulla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 31857/2023 e n. 8719/2021), secondo cui la cessazione anticipata del *trust*, che impedisce l'arricchimento del beneficiario, fa venire meno il presupposto dell'imposta.

Sul versante delle **imposte sui redditi**, l'operazione è parimenti neutrale: né l'apporto originario né la retrocessione della nuda proprietà sono avvenuti a titolo oneroso, con la conseguenza che non si realizza alcuna plusvalenza tassabile ai sensi dell'art. 67, commi 1, lett. c) e c-*bis*), del TUIR. Il documento si segnala anche per l'attenzione dedicata agli effetti della fusione intervenuta successivamente al conferimento, confermando la continuità del regime fiscale sulla partecipazione risultante.



Iscriviti alla newsletter



Visita il nostro sito



Seguici su LinkedIn